

**Convenzione tra “ASL n. 8 Cagliari” e
la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia del CESIPc**
(ai sensi dell'art. 8, comma 4b del Regolamento n. 509/1998)

Al fine di regolamentare i tirocini pratici degli allievi

TRA

l'Ente “Azienda Socio sanitaria Locale n. 8 Cagliari”, C.F (o P. IVA) 03990560926., in seguito indicato “Soggetto Ospitante”, con sede legale a Cagliari, Viale Poetto n.12, cap 09126, rappresentata dal Dott. Aldo Atzori, nato ad Iglesias (CA) il 20/04/1963, in qualità di Commissario Straordinario.

E

la Scuola di Psicoterapia del CESIPc, Centro Studi in Psicoterapia Cognitiva (Sedi di Firenze, Sesto Fiorentino e Padova) con sede legale in Firenze Viale Don Minzoni 41, P. IVA 04451500484, in seguito indicata "Scuola" nella persona del suo Rappresentante Legale, Prof. Lorenzo Cionini, nato a Firenze il 28/05/1946,

PREMESSO CHE

La Legge 18.02.1989 n. 56 "*Ordinamento della professione di psicologo*" fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica; l'art. 3 della suddetta legge stabilisce che, ai fini della formazione professionale all'esercizio dell'attività psicoterapeutica:

- le scuole di psicoterapia abilitate sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie;
- che ai sensi degli art. 2 e 8 del Regolamento Ministeriale n. 509/1998, "*Regolamento per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia (art. 17 comma 96 della legge n.127/97)*":

1. gli allievi dei corsi di specializzazione in psicoterapia devono effettuare un tirocinio di almeno 100 ore annue in strutture o servizi pubblici o privati accreditati/convenzionati con il S.S.N. (Sistema Sanitario Nazionale);

2. il suddetto tirocinio pratico ha l'obiettivo di confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza e di acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza;

- l'O.M. 10/12/2004 e la Circolare Miur, prot. n. 2563 del 29/05/2008, prevedono che nell'atto di convenzione debba risultare che il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dal Regolamento Ministeriale n. 509/1998, che nella struttura ospitante si svolge attività di psicoterapia, che sia dichiarato il periodo di validità della stessa e il numero massimo di allievi della Scuola che può svolgervi annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta,

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto della convenzione

- Tra il Soggetto Ospitante e la Scuola è concordata la stipula della presente convenzione il cui oggetto è il tirocinio finalizzato alla formazione in psicoterapia. A questo proposito, il Soggetto ospitante assicura all'interno dei propri Servizi, l'espletamento delle attività di tirocinio idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/98, con l'acquisizione di documentate esperienze pratico-applicative.

- Il Soggetto Ospitante garantisce che nelle proprie strutture si erogano servizi di psicoterapia e di diagnostica clinica e all'interno dei Servizi operano psicologi psicoterapeuti o medici psicoterapeuti che possono svolgere il ruolo di tutor per gli specializzandi della Scuola.

- Scopo del tirocinio è offrire al tirocinante la possibilità di confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza e di acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento.

Art. 2 - Numero di tirocinanti

- Nell'ambito di tale collaborazione il Soggetto Ospitante accoglie per ogni anno formativo un numero di allievi della Scuola pari ad un massimo di 5, per un totale di 140 ore annue ciascuno, nei periodi che saranno concordati tra i Responsabili dei Servizi e gli organi direttivi del Soggetto Ospitante e compatibilmente con le disponibilità delle sedi e dei tutor aziendali.

Art. 3 – Titoli specializzandi

- Alle attività di tirocinio di cui all'art. 1, possono partecipare gli specializzandi -esclusivamente laureati in Medicina o Psicologia, abilitati all'esercizio delle rispettive professioni- iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia.

Art. 4 – Specifiche della Collaborazione

- Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera D), della legge 196/1997, non costituisce rapporto di lavoro;

- Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento, le attività saranno svolte con la supervisione di un tutor psicoterapeuta designato dal Soggetto Promotore, in veste di Responsabile Didattico-organizzativo, e da un tutor psicoterapeuta (Psicologo, Psichiatra e/o Neuropsichiatra infantile) designato dal Soggetto Ospitante, in veste di responsabile dell'Ente.
- La Scuola s'impegna ad inviare, qualora il Soggetto Ospitante lo richieda, richiesta nominativa e/o Progetto Formativo e di Orientamento e/o altri documenti che servono al Soggetto Ospitante per l'autorizzazione allo svolgimento del tirocinio pratico per ogni allievo.

Art. 5 - Obblighi del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo, i tirocinanti sono tenuti a:

- svolgere le attività previste;
- rispettare le norme in materia d'igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la prevista riservatezza per quanto attiene i dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti, nonché a rispettare quanto disposto dalla legge n. 196/2003 sulla privacy.

Art. 6 - Obblighi assicurativi

- La Scuola provvede ad assicurare i tirocinanti presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché presso compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (Società Reale Mutua di Assicurazioni).
- In caso di sinistri verificatisi durante lo svolgimento del tirocinio, il Soggetto Ospitante s'impegna a segnalare prontamente l'evento alla Scuola, che si impegna a sua volta, a segnalare l'evento, entro i termini previsti dalla normativa vigente, agli Istituti assicurativi.
- La Scuola s'impegna a trasmettere copia delle coperture assicurative al Soggetto Ospitante.

Art. 7 - Rilascio attestazione di frequenza

- Al termine del periodo di tirocinio il Tutor del Soggetto Ospitante, o il Responsabile della struttura presso la quale è stato svolto il tirocinio, s'impegna a firmare e timbrare il libretto del tirocinio dell'allievo che attesterà le date dei giorni di presenza del tirocinante, gli orari e le attività svolte.

Art. 8 - Durata della convenzione

- La presente convenzione entra in vigore alla data di sottoscrizione del presente atto e ha durata quadriennale, salvo disdetta da una delle parti, da comunicare per iscritto almeno tre mesi prima della scadenza.

Art. 9 - Controversie

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia ed in caso di controversie sarà competente il Foro di Cagliari.

Art. 10 – Registrazione

La presente convenzione viene redatta in carta libera, ai sensi dell'art. 16, tabella allegato "B" del D.P.R. n- 6421/1972, come modificato dal D.P.R. n. 955/1982 e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, comma 2 e 39 del D.P.R. n. 131/1986.

p. il Soggetto Ospitante
Il Rappresentante Legale del Soggetto Ospitante,
il Commissario Straordinario Dott. Aldo Atzori

p. la Scuola di Psicoterapia del CESIPc
Il Rappresentante Legale del CESIPc,
Prof. Lorenzo Cionini